

Prato 25/01/2021  
P.G. 15804

**Agli Ordini e Collegi prof.li:**

**Ingegneri - [segreteria@ordineingegneri.prato.it](mailto:segreteria@ordineingegneri.prato.it)**

**Architetti - [architetti@prato.archiworld.it](mailto:architetti@prato.archiworld.it)**

**Geometri - [segreteria@geometriprato.it](mailto:segreteria@geometriprato.it)**

**Periti industriali - [segreteria@peritiprato.it](mailto:segreteria@peritiprato.it)**

**Geologi - [ordine@geologitoscana.it](mailto:ordine@geologitoscana.it)**

**Oggetto: Sentenza Corte Costituzionale n. 2/2021 – Disposizioni applicative.**

Si segnala che a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale avvenuta con Sentenza n. 2/2021, avverso il ricorso promosso dal Consiglio dei Ministri sulla L.R. 69/2019, nella parti che ha novellato la L.R. 65/2014 e s.m.i. è stato riformato, per quanto inerente la specifica materia del "Governo del territorio", l'art. 134 della Legge Regionale Toscana n. 65/2014 e s.m.i.

Nello specifico è stato abrogato il comma 2 ter dell'art. 134, secondo cui anche per la Scia alternativa al PdC, cosiddetta "Super Scia", non era stato previsto il necessario decorso del termine dei 30 giorni contemplati per l'inizio dei lavori, prescritti invece dall'art. 23, comma 1, del T.U. 380/2001.

Tale censura è stata motivata dal fatto che l'obbligo di non iniziare il lavori prima dei 30 giorni dalla presentazione, concorre a caratterizzare il regime del titolo abilitativo della Scia alternativa, rispetto a quella ordinaria.

Per effetto dell'abrogazione, nei casi di Scia alternativa al Permesso di costruire, presentata per gli interventi annoverati all'art. 134 commi 2 e 2-bis e per quelli inerenti l'ampliamento straordinario disposto dalla L.R.Toscana n. 24/2009 e s.m.i. "cosiddetto Piano Casa", l'inizio dei lavori dovrà essere comunicato decorsi trenta giorni dalla presentazione della stessa, ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico dell'Edilizia DPR n. 380/2001 e s.m.i.

Si informa altresì che la citata Sentenza n. 2/2020 ha abrogato l'art. 182 co. 2 della L.R. 65/2014 (accertamento di conformità in sanatoria in zona sismica), in ragione del rispetto del presupposto della doppia conformità richiesto per gli accertamenti di conformità in sanatoria di cui all' art. 209 L.R. 65/2014 e s.m.i.

Pertanto nei casi di sanatorie che ritengano implicazioni con la disciplina sismica non potrà essere presentata la Scia in sanatoria, in quanto ai fini sismici è sempre prevista l'espressione della struttura regionale.

Con viva cordialità.

Servizio Governo del territorio  
Il Dirigente  
(Arch. Riccardo Pecorario)